

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE MURA ARAGONESI E DEL CORRISPONDENTE LUNGOMARE CORSO VITTORIO EMANUELE II (I STRALCIO), RICOMPRESO NEL PROGETTO INTEGRATO “TARANTO, CENTRO STORICO”.

Fonte di Finanziamento: Fondo Sviluppo e Coesione (2014-2020) - Piano Operativo “Cultura e Turismo” – Delibera CIPE n. 10/2018

CUP: E55C15000150001

CIG: B8EAB1B398

ARTICOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Il presente Disciplinare (di seguito, “**Disciplinare**”) costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, “**Bando**”) con cui è stata indetta la presente procedura, alla quale è applicabile il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito, “**Codice dei Contratti**”).

Più in particolare, il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto.

La presente procedura è stata indetta dall’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “**Invitalia**”).

Invitalia agisce in qualità di centrale di committenza per l’aggiudicazione dell’appalto per conto del Comune di Taranto (di seguito, “**Ente Aderente**” o “**Stazione Appaltante**”), ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti, secondo quanto stabilito nell’articolo 7 del “**Contratto Istituzionale di Sviluppo per l’area di Taranto**” (di seguito, “**CIS Taranto**”) sottoscritto il 30 dicembre 2015, in previsione dalla Legge 20/2015, in conformità al disciplinare operativo, sottoscritto il 2 ottobre 2020.

Ai sensi dell’articolo 83, co. 2, del Codice dei Contratti la durata massima del procedimento è pari a nove mesi, nel rispetto dei termini di cui all’Allegato I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione, come previsto dall’articolo 17, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, “**Piattaforma Telematica**”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo <https://ingate.invitalia.it> (di seguito, “**Portale**”).

Ai sensi dell’articolo 88, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all’indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel “**Contratto per l’utilizzo del sistema telematico**”, consultabile e scaricabile dal medesimo sito *web*. Ai sensi dell’articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti,

Invitalia si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi ivi previsti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Invitalia si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione.

Trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei cd. criteri ambientali minimi (di seguito, "**CAM**") di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256 e successivo Decreto correttivo del 5 agosto 2024, recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*" in particolare i capitoli "2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione" e "2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere".

La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 71, 132 e 133 del Codice dei Contratti.

Si applica alla presente procedura il Protocollo di Legalità di seguito richiamato: "*Protocollo Generale di legalità per l'Attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'Area di Taranto*" del 3 agosto 2017 (di seguito "**Protocollo di Legalità**").

ARTICOLO 2

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO.

La sede legale di Invitalia si trova in Roma in Via Calabria n. 46 – 00187.

Il Responsabile unico del progetto dell'Ente Aderente, ai sensi dell'articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti, è il geom. Vincenzo Piccolo, secondo quanto stabilito nella Determina della Direzione Lavori Pubblici n. 537 del 19 maggio 2020.

Il Responsabile unico di progetto della centrale di committenza Invitalia (di seguito, "**RUP**") è il geol. Giacinto Angelucci, secondo quanto stabilito nella determina di nomina prot. n. 0298353 del 15 settembre 2025, come previsto dall'articolo 15, co. 9, del Codice dei Contratti.

I riferimenti PEC relativi al RUP sono indicati nel Bando.

ARTICOLO 3

OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE

3.1 Oggetto e luogo di esecuzione

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "*Riqualificazione delle Mura Aragonesi e del corrispondente lungomare corso Vittorio Emanuele II (I stralcio)*, ricompreso nel progetto integrato

“Taranto, centro storico”, sulla base del progetto esecutivo, *sub* Allegato n. 1, al presente Disciplinare, ai sensi dell’articolo 12, commi 1 e 3 e dell’articolo 15 dell’Allegato II.18 al Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 42, co. 4, del Codice dei Contratti, il progetto posto a base di gara è stato validato con atto n. 2 del 02 luglio 2025 prot. n.0157721.

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, l’appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell’unicità realizzativa dell’intervento che insiste nell’area del centro storico di Taranto, onde assicurare l’uniformità, l’integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e per la conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa e di cantiere delle diverse attività oggetto del medesimo intervento.

I lavori sono descritti in dettaglio negli elaborati di progetto. In particolare, si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito, “**Capitolato**”), *sub* Allegato n. 2 al presente Disciplinare.

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 100, co. 4, e dell’Allegato II.12 del Codice dei Contratti, nonché dell’articolo 133 e dell’Allegato II.18 del Codice dei Contratti, i lavori sono classificati come di seguito specificato:

Tabella 1

LAVORI	CATEGORIA	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI SICUREZZA PSC (€)	IMPORTO ONERI SICUREZZA PSC (€)	IMPORTO TOTALE (€)	CLASSIFICA	% SUL TOTALE	TIPOLOGIA (PREVALENTE/ SCORPORABILE)
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG2	5.160.169,49 €	232.801,58 €	5.392.971,07 €	VI	96,08%	PREVALENTE
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione	OG10	210.537,51 €	9.498,42 €	220.035,93 €	I	3,92%	SCORPORABILE

Tutte le categorie di lavorazione sono a qualificazione obbligatoria.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto è il comune di Taranto in Puglia, come meglio definito nei documenti del progetto esecutivo.

Le prestazioni oggetto dell’appalto rientrano tra quelli di cui al CPV 45454100-5 - Lavori di restauro.

Ai sensi dell’articolo 113, co. 1, del Codice dei Contratti, le prestazioni relative alla raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, comprese nell’oggetto della presente procedura, dovranno essere eseguite da soggetto/soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- **iscrizione**, ai sensi dell’articolo 212 del D. Lgs. n. 152/2006, **all’albo nazionale gestori ambientali** – ANGA per i rifiuti speciali non pericolosi per una Categoria 4 Classe E o superiore;

- **iscrizione**, ai sensi dell'articolo 1, co. 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190, nell'**elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa** (di seguito, "white list") istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, ovvero all'Anagrafe antimafia degli esecutori (di seguito, "Anagrafe") di cui all'articolo 30, co. 6, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189.

A tale riguardo, si precisa che le suelencate condizioni di esecuzione non costituiscono requisiti di partecipazione ai sensi del successivo articolo 8 e, pertanto, non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività. A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare dette attività in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.

Trova applicazione l'articolo 82, co. 2, del Codice dei Contratti. Ai fini della qualificazione dell'operatore economico, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel Capitolato, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

3.2 Importo

L'importo stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di **€ 5.613.007,00 (euro cinquemilioneiseicentotredicimilasette)**, oltre IVA, ripartito come di seguito specificato, al netto delle opzioni.

L'importo sottoposto a ribasso è, pertanto, pari ad **€ 5.370.707,00 (euro cinquemilionitrecentosettantamilasettecentosette)**, oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

Tabella 2

N.	OGGETTO	IMPORTI IN EURO	RIBASSABILE/ NON RIBASSABILE
1	IMPORTO DEI LAVORI	€ 5.370.707,00	RIBASSABILE
2	COSTI DELLA SICUREZZA (PSC)	€ 242.300,00	NON RIBASSABILE
3	IMPORTO SOTTOPOSTO A RIBASSO 1	€ 5.370.707,00	
4	IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO 1+2	€ 5.613.007,00	

Il costo totale della manodopera, ai sensi dell'articolo 41, co. 13, del Codice dei Contratti, è di **€ 2.350.773,99 (euro duemilionitrecentocinquantamilasettecentosettantatre/99)**, pari al 43,770 % dell'importo dei lavori, ed è compreso nell'importo totale dell'appalto di cui alla Tabella n. 2 che precede.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 2, del Codice dei Contratti, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto da eseguire anche in maniera prevalente, di cui al codice ATECO F.43.99.02, il contratto collettivo applicato è il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (F012).

Ai sensi dell'art. 3, co. 2, dell'Allegato I.01 al Codice dei Contratti, per gli appalti relativi al settore edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo come meglio esplicitato nel successivo articolo 14.3 del presente Disciplinare, relativo all'offerta economica.

3.3 Revisione dei prezzi

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile, salvo quanto di seguito stabilito.

In particolare, a partire dal secondo anno di esecuzione, qualora in corso d'opera si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento dell'importo complessivo a base di gara, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'80% della variazione rilevata.

L'istanza di revisione di cui al presente articolo è presentata dall'Appaltatore entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione ufficiale sul portale istituzionale dell'ISTAT degli indici sintetici di cui all'articolo 60, co. 3, lett. a), del Codice dei Contratti.

3.4 Modifiche contrattuali in corso di esecuzione

3.4.1 Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, co. 9, del Codice dei Contratti

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 120, co. 9, del Codice dei Contratti, si riserva sin da ora, di modificare il contratto in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto. In caso di aumento delle prestazioni fino a concorrenza della suddetta soglia, alle lavorazioni oggetto di modifica contrattuale saranno applicati, ove possibile, i medesimi prezzi previsti dal contratto. Qualora, diversamente, le suddette lavorazioni ulteriori non trovino corrispondenza in alcun prezzo del contratto, alle medesime saranno applicati

i prezzi rinvenibili nelle corrispondenti voci presenti nel prezzario utilizzato per la redazione del progetto esecutivo ovvero, in ultima ipotesi, attraverso apposita analisi prezzi condotta dal Direttore dei lavori e approvata dal RUP, decurtando il medesimo ribasso d'asta offerto in gara.

In ogni caso, l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.4.2 Modifiche del contratto ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 120, co. 8, del Codice dei Contratti

È ammessa la rinegoziazione nei limiti e alle condizioni previsti nel Capitolato.

3.5 Clausola Occupazionale

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 57, co. 1, lett. a) del Codice dei Contratti e dell'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, l'Aggiudicatario, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione sia giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Resta fermo che l'Aggiudicatario dovrà, comunque, avere assolto, al momento della presentazione dell'offerta, gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

ARTICOLO 4

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. m) dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, il contratto sarà stipulato a corpo per le ragioni di cui alla determina a contrarre della Stazione Appaltante.

fanno parte integrante del contratto.

Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.

ARTICOLO 5

TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è di 1068 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato.

ARTICOLO 6

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto è finanziato tramite il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020 – Piano Operativo “Cultura e Turismo” – Delibera CIPE n. 10/2018, per un importo di **€ 7.000.000,00 (euro settemilioni/00)**.

ARTICOLO 7

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Ai sensi dell'articolo 65, co. 1, del Codice dei Contratti sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi nonché gli operatori economici dei Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 69 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 65, co. 2, del Codice dei Contratti rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i R.T.I. costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il

- consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, co. 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
 - h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "**G.E.I.E.**"), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti e dell'articolo 30, co. 2, dell'Allegato II.12, i R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, **specificando le categorie dei lavori e le relative percentuali che saranno eseguite** dai singoli componenti il R.T.I., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi tra imprese artigiane, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b), c) e d), del medesimo Codice, sono tenuti ad **indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre**; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio **è escluso** dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, sempre che l'operatore economico, entro il termine che gli verrà assegnato a tal fine da Invitalia, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice dei Contratti.

Analogamente, ai sensi dell'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, **sono esclusi** dalla gara i concorrenti che abbiano partecipato in più di un R.T.I. o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in R.T.I. o consorzio ordinario, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, e sempre che l'operatore economico, entro il termine all'uopo assegnato, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 7, del Codice dei Contratti, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 15, è vietata, **a pena di esclusione**, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti e del successivo articolo 97.

In ogni caso, si applicano gli articoli 67 e 68 del Codice dei Contratti.

Ai sensi degli articoli 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, co. 3, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, **“Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”**), l’impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all’articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall’articolo 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all’articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L’impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 8

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L’operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 8.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al successivo articolo 8.2;
- iii. essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 8.3;
- iv. essere in possesso dei requisiti specifici relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui al successivo articolo 8.4;
- v. rendere le dichiarazioni relative al Protocollo di legalità *“Protocollo Generale di legalità per l’Attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per l’Area di Taranto”* del 3 agosto 2017, di cui al successivo articolo 8.5;
- vi. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 8.6.

In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare, come meglio specificato nel prosieguo del presente Disciplinare, quanto sopra compilando all’interno della Piattaforma Telematica il documento di gara unico europeo integrato con la domanda di partecipazione di cui all’articolo 91 del Codice dei Contratti e che si compone delle seguenti sezioni:

- una prima, recante le informazioni stabilite dalla tassonomia AgID con le *“Specifiche tecniche”* del 30 luglio 2021 e ss.mm.ii, relative alle informazioni richieste ai sensi del comma 3, dell’articolo 91, del Codice dei Contratti;
- una seconda, denominata *“Dichiarazioni ulteriori/Domanda di partecipazione”*, relativa alle ulteriori informazioni richieste all’operatore economico ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 91 del Codice dei Contratti.

Si specifica che il documento di gara unico europeo, come integrato dalla domanda di partecipazione (di seguito, anche disgiuntamente, **“DGUE”** o **“Domanda di partecipazione”**) costituisce un unico documento.

La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito, "**FVOE**") operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'A.N.AC. (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, al fine di consentire a Invitalia la verifica del possesso dei requisiti secondo quanto disposto dalla Delibera A.N.AC. n. 262 del 20 giugno 2023. Invitalia può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o non sono già in possesso di Invitalia, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (di seguito, "**CAD**") e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invitalia ne dà segnalazione all'A.N.AC., che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 98, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, la condotta dell'operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione costituisce grave illecito professionale.

8.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 96, co. 6 del medesimo Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

8.2 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso:

- i. dell'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, **da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta**. Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al Codice dei Contratti;

8.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 100, co. 4 e dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, dell'articolo 133 e dell'Allegato II.18 del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 e in conformità alla "TABELLA A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE" del medesimo Allegato, ovvero:

- A. categoria prevalente **OG2**, nella classifica **VI**, il cui importo ammonta a € 5.392.971,07;
- B. categoria scorporabile **OG10**, nella classifica **I**, il cui importo ammonta a € 220.035,93.

Tutte le categorie di lavorazione sono a qualificazione obbligatoria.

In riferimento alla categoria scorporabile **OG10**, a qualificazione obbligatoria, l'operatore economico, in mancanza della predetta attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 30, co. 1 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti dovrà:

- a) **a pena di esclusione**, possedere l'attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente **OG2**, nella classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della categoria prevalente, anche l'importo della suddetta categoria scorporabile per la quale non è posseduta la qualificazione;
- b) **a pena di esclusione**, indicare i lavori o la parte di essi che intende subappaltare ad impresa dotata della relativa qualificazione.

Si precisa che l'operatore economico dovrà dichiarare nella compilazione del DGUE che si tratta di **subappalto c.d. qualificante/necessario**.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, co. 2, dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice dei Contratti la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, co. 3, del Codice dei Contratti.

8.4 Requisiti specifici relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "Codice delle Pari Opportunità"), devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità specificate all'articolo 14.1, lett. H., del presente Disciplinare, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa a quanto appena sopra prescritto, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), gli operatori economici devono produrre, al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità specificate al successivo punto H dell'articolo 14.1, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

8.5 Dichiarazioni relative al Protocollo di Legalità

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà accettare le clausole del "Protocollo Generale di legalità per l'Attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'Area di Taranto" del 3 agosto 2017, di cui all'Allegato n. 5 al presente Disciplinare, ed assumere gli obblighi ivi previsti.

Il mancato rispetto del Protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto sottoscritto con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011.

8.6 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 2) di aver letto il *“Contratto per l'utilizzo del sistema telematico”*, disponibile alla voce *“Regolamento”* della sezione *“Documenti Utili”* posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
- 3) [con riferimento alla registrazione al Portale] di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, *“GDPR”*), resa disponibile al momento della registrazione, per il rilascio delle credenziali;
- 4) [con riferimento alla partecipazione alla specifica gara] di aver letto e di accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile alla voce *“Informativa Privacy”* della sezione *“Documenti Utili”* posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e relativa al trattamento dei dati personali - da parte del Titolare (Invitalia) - che si rendono necessari per lo svolgimento della presente procedura;
- 5) di aver letto e di accettare e, pertanto, di essere edotto degli obblighi derivanti dal *“Codice Etico di Invitalia”*, reperibile nel rispettivo link, disponibile nella sezione *“Documenti Utili”*, posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica; di aver letto e di accettare e, pertanto, di essere edotto degli obblighi derivanti dal *“Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001”* e dal vigente *“Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”* adottati da INVITALIA, reperibili nel relativo link Privacy Policy, sezione trasparenza/prevenzione corruzione, disponibile nella sezione *“Documenti Utili”*, posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica;
- 6) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione dell'Operatore Economico;
- 7) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *Log di sistema*) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
- 8) che nella domanda di partecipazione sono indicati i dati e i documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei Contratti, contenuti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;

- 9) ai sensi dell'articolo 119, co. 4, lett. a) e b), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti qualificati e in relazione ai quali non sussistono motivi di esclusione;
- 10) che, ai sensi dell'articolo 57, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, applicherà i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, nonché le specifiche clausole sociali contenute negli atti di gara ai sensi del medesimo articolo 57, co. 1, del Codice dei Contratti;
- 11) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile da Invitalia la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto della presente procedura;
- 12) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 35, co. 4, lett. a) del Codice dei Contratti;
- 13) di autorizzare Invitalia a trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo 29 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, e di accettare che le medesime comunicazioni avverranno per il tramite dell'area Messaggi della Piattaforma Telematica;
- 14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
- 15) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 16) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (articolo 94, co. 5, lett. f), del Codice dei contratti);

- 17) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti);
- 18) di non aver omesso di denunciare all'autorità giudiziaria, quale persona offesa, i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 19) che non sussistono nei suoi confronti rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti);
- 20) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (articolo 98, co. 3, lett. d), del Codice dei Contratti).

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- 21) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare a Invitalia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 22) di impegnarsi a fornire a Invitalia i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei Contratti.

Per gli operatori economici:

che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale:

- 23) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- 24) **[SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO]** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;

- 25) di allegare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e fino al provvedimento di omologa:

- 26) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- 27) **[SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO]** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-*bis*, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
- 28) di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- 29) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni relative alle *"Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti"* D.lgs. 81/2008 e ss. mm.ii;
- 30) di accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione;
- 31) di indicare il sito internet presso il quale è possibile verificare la veridicità e autenticità della garanzia;
- 32) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore, i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, , concorrendo il subappaltatore, con l'Appaltatore, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dall'articolo 3.5 del presente Disciplinare;
- 33) di impegnarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256 e successivo Decreto correttivo del 5 agosto 2024, recante *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"* in

particolare i capitoli *"2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione"* e *"2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere"*.

- 34) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto recepisca, anche a carico del subappaltatore, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256, indicato al punto precedente;
- 35) di non essere incorso, nei 12 mesi antecedenti la presente procedura di gara, nell'interdizione automatica, in relazione a precedenti procedure di gara, all'articolo 1, co. 6, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti per cui sia intervenuto l'inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui di cui all'articolo 1, co. 2, dell'Allegato II.3 medesimo;
- 36) in caso di aggiudicazione, se occupa, al momento della sottoscrizione del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 1, co. 2, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti;
- 37) in caso di aggiudicazione, se occupa, al momento della sottoscrizione del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, co. 3, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti;
- 38) di aver letto il Protocollo di legalità *"Protocollo Generale di legalità per l'Attuazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'Area di Taranto"* del 3 agosto 2017, di cui all'Allegato n. 5 al presente Disciplinare, di aver accettato tutte le singole clausole in esso contenute e, conseguentemente, di assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutte le clausole del Protocollo di legalità.

In particolare, in materia di prevenzione di interferenze illecite a scopo antimafia:

Clausola n. 1: *"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione";*

Clausola n. 2: *"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data 3 agosto 2017, e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto";*

- 39) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 40) di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori;
- 41) in caso di Raggruppamento COSTITUITO: che si impegna ad allegare (in Piattaforma telematica) il mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario ai sensi del 68, co. 5, del D.lgs. 36/2023;
- 42) in caso di Raggruppamento COSTITUENDO: che si impegna a costituire il Raggruppamento Temporaneo di imprese e conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario ai sensi dell'articolo 68, co. 5, del D.lgs. 36/2023;
- 43) di autorizzare Invitalia, ai sensi dell'articolo 35, co. 5-*bis* del Codice dei Contratti, al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti;
- 44) di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 119, co. 2, V periodo del Codice dei Contratti, qualora intenda fare ricorso al subappalto che dovrà subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o), dell'Allegato I.1. al Codice dei Contratti, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni oggetto di subappalto;
- 45) qualora sussistano le ragioni per derogare all'articolo 119, co. 2, V periodo del Codice dei Contratti, che intende subappaltare a piccole e medie imprese una soglia inferiore al 20% delle prestazioni oggetto di subappalto di cui all'articolo 119, co. 2, V periodo, per le ragioni indicate nel DGUE integrato con la domanda di partecipazione;
- 46) di possedere i requisiti di esecuzione di cui all'articolo 113, co. 1, sopra richiamati;
- 47) nel caso in cui non possessa i requisiti di esecuzione di cui all'art. 113 co. 1, sopra richiamati, dichiara di voler subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività in fase di esecuzione;

8.7 Requisiti di partecipazione dei R.T.I., dei consorzi ordinari, dei consorzi stabili, dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, dei consorzi tra imprese artigiane e dei G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo 68, commi 17 e 18, del Codice dei Contratti è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. La medesima disciplina si applica con riferimento alle consorziate dei consorzi di cui all'articolo 65, co. 2, lettere b), c), d) e f).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 97 del Codice dei Contratti, laddove:

- i. il componente del RTI;
- ii. la consorziata del consorzio ordinario ovvero del consorzio fra imprese artigiane;
- iii. nonché, la consorziata designata quale esecutrice dal consorzio stabile e la consorziata avente i requisiti di cui il consorzio si avvale;

si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti, ovvero risulti privo dei requisiti di cui al successivo articolo 100 del Codice dei Contratti, il raggruppamento o il consorzio potrà comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

In tal caso, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione del concorrente.

8.7.1 Requisiti di ordine generale - Requisiti specifici relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale, di cui agli articoli 94 e ss. del Codice dei Contratti, e, sussistendone i presupposti, quelli di cui all'articolo 8.4 che precede, dovranno essere posseduti:

- i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

In ogni caso, si applica l'articolo 97 del Codice dei Contratti, ferma restando l'immodificabilità sostanziale dell'offerta.

8.7.2 Requisiti di idoneità professionale

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 8.2 dovranno essere

posseduti:

- i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

8.7.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito riportato.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente dovrà possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.

Il ruolo di mandataria/mandante di un R.T.I. può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, co. 1, lettere b), c) e d), del Codice dei Contratti, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o di un consorzio ordinario costituito.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I. e di consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 68, co. 11, del Codice dei Contratti, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali dovranno essere posseduti dal R.T.I. e dal consorzio ordinario nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente dovrà possedere i requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti.

Si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 132 e 133, del Codice dei Contratti, nonché ai sensi dell'Allegato II.18 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice dei Contratti, devono essere posseduti direttamente dal consorzio, se esegue in proprio, e/o dalla/e singola/e impresa/e consorziata/e, eventualmente designata/e per l'esecuzione. I suddetti consorzi dovranno indicare le **quote di esecuzione** assunte dalla/e consorziata/e esecutrice/i designata/e.

Tenuto conto, infatti, della particolare specificità del settore dei beni culturali, caratterizzati da una particolare delicatezza derivante dalla necessità di tutela dei medesimi, in quanto beni testimonianza avente valore di civiltà, espressione di un interesse *altior* nella gerarchia dei valori in gioco (articolo 9 della Costituzione), per i quali l'articolo 36 del TFUE consente esplicitamente una compressione del principio di concorrenzialità allorché la stessa sia sorretta da "giustificati motivi" - e in aderenza a quanto operativamente previsto dall'articolo 9, co. 4, dell'Allegato II.18 al Codice dei Contratti, si applica per l'appalto di specie il regime speciale dei beni culturali di qualificazione "in proprio"

e il c.d. divieto di cumulo alla rinfusa.

Pertanto, l'operatore che esegue i lavori deve essere dotato in proprio di una qualificazione specialistica, al fine di assicurare una effettiva e adeguata tutela al bene culturale oggetto di intervento.

La finalità di tale disciplina è quella di evitare che l'intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non qualificati, a prescindere dall'esistenza di un soggetto che se ne assuma la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. Si tratta di un profilo che attiene alla funzione di tutela dei beni culturali, che giustifica, sul piano della comparazione dei valori, anche una limitazione della regola della concorrenzialità, con il suo portato del *favor participationis*.

Per la qualificazione delle imprese consorziate eventualmente designate, non è ammesso il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei Contratti, come indicato nel successivo articolo 9 del presente Disciplinare.

8.7.4 Dichiarazioni relative al Protocollo di Legalità

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni relative al Protocollo di Legalità dovranno essere rese:

- i in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

8.7.5 Ulteriori dichiarazioni

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni di cui all'articolo 8.6 che precede dovranno essere rese:

- i in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

ARTICOLO 9

AVVALIMENTO E COOPTAZIONE

Ai sensi dell'articolo 132, co. 2, del Codice dei Contratti, il ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 104 del medesimo Codice dei Contratti **NON** è ammesso, neppure ai fini premiali.

Non è altresì ammesso il ricorso all'articolo 68, co. 12 del Codice dei Contratti, in ragione della peculiarità della disciplina delineata in materia di beni culturali, ai sensi della quale prevale in ogni caso l'esigenza che i soggetti esecutori di opere tutelate siano qualificati personalmente senza poter confidare sulla capacità di altri soggetti, per finalità di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale.

ARTICOLO 10

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al **2% (duepercento)** del valore complessivo della procedura, pari alla somma di seguito indicata, salve le riduzioni e i benefici di legge:

Tabella 3

IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA
€ 112.260,14

La garanzia provvisoria sarà costituita:

- da cauzione, costituita a favore di Invitalia, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente di Invitalia, occorrerà specificare nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tal caso l'operatore economico potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "*Messaggi*", al fine di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto; il valore deve essere al corso del giorno di deposito;
ovvero, in alternativa
- da fideiussione, rilasciata, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo Schema tipo di cui all'"*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'"*Allegato B – Schede tecniche*" del citato Decreto Ministeriale.

La garanzia fideiussoria dovrà essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella Domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 8, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia o il suo eventuale rinnovo è ridotto nei seguenti casi:

- a) del **30% (trentapercento)**, qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE. Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, l'operatore economico potrà godere del beneficio solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera b).

- b) del **50% (cinquantapercento)**, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T.I o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, co. 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di microimpresa, ovvero di piccola o media impresa.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede.

- c) del **10% (diecipercento)**, se l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, co. 3, seconda parte del Codice dei contratti ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alla lettera a) o b) e d).

- d) del **10% (diecipercento)**, qualora si dimostri il possesso di una o più delle seguenti certificazioni o marchi previsti dall'allegato II.13 al Codice dei Contratti: Ecolabel, SA8000, UNI/PdR 125.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni o marchi e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE.

Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia se uno dei soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione se il consorzio o una delle consorziate, anche non esecutrici, sia in possesso della certificazione.

Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alle lettere a) o b) e c).

Le riduzioni di cui alle lettere che precedono sono tra loro cumulabili, ad eccezione delle riduzioni di cui alle lettere a) e b) le quali non possono tra loro essere mai cumulate; in caso di cumulo di più riduzioni, la riduzione successiva si opera sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, co. 8, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo "*Schema Tipo*" sopra richiamato e comunque dovrà:

- i. essere intestata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (C.F. 05678721001);
- ii. avere una validità temporale di almeno **180 (centottanta)** giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno del garante a rinnovare o prorogare la stessa per un ulteriore periodo di tempo indicato da Invitalia, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 106, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- iii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, ed essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ordinario;
- iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;
- v. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Invitalia e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice civile, ai sensi dell'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e delle misure di prevenzione ivi previste.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 106, co. 7 del Codice dei Contratti; per gli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 106, co. 10, del medesimo Codice dei Contratti, la garanzia perde efficacia entro trenta giorni dalla comunicazione in piattaforma dell'avvenuta aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria, nonché la mancata indicazione, nella Domanda di partecipazione, del sito internet da utilizzare ai fini delle verifiche, purché la garanzia sia stata costituita prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 11

SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'articolo 92, co. 1 del Codice dei contratti, ai fini della presentazione dell'offerta non è richiesta alcuna visita obbligatoria dei luoghi di intervento, in ragione della tipologia, del contenuto e del grado di complessità dell'appalto di lavori da affidare; inoltre, la documentazione tecnico-progettuale messa a disposizione dei concorrenti ha un grado sufficiente di dettaglio a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dei luoghi, ritenuto esaustivo dalla Stazione Appaltante per la corretta formulazione dell'offerta.

L'operatore economico potrà prendere visione liberamente dei luoghi oggetto di intervento.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento.

In conformità all'articolo 119 del Codice dei Contratti, non vi sono limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento, fermo rimanendo quanto previsto di seguito.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d) del Codice dei Contratti, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

In caso di ricorso al subappalto, ai sensi dell'articolo 119, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare le prestazioni che intende subappaltare. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice dei Contratti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le lavorazioni a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice dei Contratti;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve:

- garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto.

Con riferimento ai requisiti di esecuzione di cui all'articolo 3 che precede, si ribadisce che i suddetti requisiti di esecuzione dovranno essere posseduti dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione di dette attività.

A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare le stesse in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.

Il subappaltatore è tenuto espressamente a vincolarsi alle specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256 e successivo Decreto correttivo del 5 agosto 2024, recante *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"* in particolare i capitoli *"2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione"* e *"2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere"*.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui all'articolo 3.5 del presente Disciplinare.

ARTICOLO 13

CONTRIBUTO ALL'ANAC

Ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà eseguire un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'ANAC, secondo le *"Istruzioni operative"* consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione *"Contributi in sede di gara"*.

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Invitalia, anche nel caso in cui - come previsto dall'articolo 19 del presente disciplinare - decidesse di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 107, co. 3 del Codice dei Contratti, procederà nei confronti di tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta al controllo

dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

Invitalia accerta l'avvenuto pagamento mediante consultazione del FVOE. In ogni caso, è richiesto il caricamento sulla Piattaforma Telematica della scansione della ricevuta del pagamento.

In caso di mancato rinvenimento della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC nonché nel caso di pagamento presente ma irregolare, si procederà ai sensi dell'articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti. In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito, **l'offerta è dichiarata inammissibile**.

ARTICOLO 14

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nel sub Allegato 3 "Guida alla presentazione dell'offerta", che consentiranno all'operatore economico di predisporre ed inviare:

- a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 14.1;
- b) la Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 14.2;
- c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 14.3.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lett. s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applicherà l'articolo 101, co. 1 del Codice dei Contratti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicheranno gli articoli 100, co. 3 e 105 del Codice dei Contratti. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, Invitalia potrà

richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di Invitalia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà presentare, tramite la Piattaforma Telematica, la documentazione di seguito descritta:

A. DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il DGUE integrato con la domanda di partecipazione e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie, sarà compilato online sulla Piattaforma Telematica.

Il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione dovrà essere presentato nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

L'operatore economico dovrà compilare all'interno della Piattaforma Telematica il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, il quale dovrà essere:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In particolare, in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e, in caso di consorziate esecutrici, da ciascuna consorziata esecuttrice (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la Domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio.

Nel caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane dovranno essere indicate le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascuna consorziata indicata (c.d. quote di esecuzione).

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal

mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e, altresì, da ciascuna mandante (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun componente del R.T.I., del consorzio o del G.E.I.E.;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 68, co. 6, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun componente.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, ciascun DGUE integrato con la domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal mandatario (firmata digitalmente dal suo legale rappresentante) e, altresì, da ciascuna mandante (firmata digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, le categorie e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun componente del R.T.I., del consorzio o del G.E.I.E.;
- ii. indicare l'impresa mandataria;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti o consorziate.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti sono rese all'interno del DGUE integrato con la domanda di partecipazione.

B. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER IL DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la prova dell'avvenuto pagamento **dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00)**, relativa al DGUE integrato con la Domanda di partecipazione. A tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, rubricato *"Disciplina sull'imposta di bollo"* e ss.mm.ii., mediante il pagamento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

- il modello *"F23"* dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento - punto 6 del

modello F23 - indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE);

- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- per gli operatori economici esteri, il pagamento con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, il codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento;
- l'utilizzo di una marca da bollo del valore di € 16,00, il cui numero seriale dovrà essere indicato dall'operatore economico.

A comprova del pagamento, a seconda della modalità adottata, il concorrente dovrà allegare copia, anche priva della sottoscrizione digitale:

- della ricevuta del versamento effettuato tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate;
- della ricevuta del pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;
- della ricevuta del bonifico bancario;
- del contrassegno in formato pdf. In tal caso, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di mancato pagamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

Qualora l'operatore economico partecipi in forma associata, l'imposta di bollo dovuta sarà unica.

L'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti>

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata **senza sottoscrizione digitale**.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

C. MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T.I., CONSORZI ORDINARI O G.E.I.E. COSTITUITI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T.I. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;

- ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

D. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA, IN CASO DI CONSORZI EX ARTICOLO 65, CO. 2, LETTERE b), c) e d), DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;

E. PROCURE

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

F. GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione amministrativa:

- i. *[in caso di garanzia provvisoria rilasciata mediante cauzione]* i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della cauzione, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario; ovvero, in alternativa

ii. *[in caso di garanzia provvisoria rilasciata mediante garanzia fideiussoria]* la scheda tecnica allegata alla garanzia fideiussoria che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica in una delle seguenti modalità:

- a) in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
- b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
- c) ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

G. CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. dovrà avvenire mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale, ovvero mediante consultazione del FVOE.

H. RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

Tutti gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, a pena di esclusione, dovranno allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità. In alternativa alla predetta copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), tutti gli operatori economici dovranno allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

I. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa il Protocollo di legalità di cui all'Allegato 5 che dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione secondo le seguenti prescrizioni:

- i. in caso di operatore economico singolo: da parte del legale rappresentante dell'operatore economico;
- ii. in caso di R.T.I. e consorzi ordinari, costituiti o costituendi: da parte del legale rappresentante della Mandataria o consorziata capofila e da parte del legale rappresentante di ciascuna mandante o consorziata;
- iii. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: da parte del legale rappresentante del consorzio e da parte del legale rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice indicata per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

Tabella 4

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO E, IN CASO DI CONSORZIATE ESECUTRICI, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE	
		R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: PER LA MANDATARIA, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA E, PER CIASCUNA MANDANTE, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDANTE	

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	SENZA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE	ALLEGARE
C	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T.I., CONSORZI ORDINARI O G.E.I.E. COSTITUITI		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
D	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLE LETTERE b), c) e d) DELL'ARTICOLO 65, CO. 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
E	PROCURE		ALLEGARE SE DEL CASO
F	IN CASO DI GARANZIA PROVVISORIA RILASCIATA MEDIANTE CAUZIONE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUENDO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUN OPERATORE ECONOMICO CHE COSTITUIRÀ IL R.T.I. O IL CONSORZIO ORDINARIO	ALLEGARE

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
	IN CASO DI GARANZIA PROVVISORIA RILASCIATA MEDIANTE GARANZIA FIDEIUSSORIA	SCHEDA TECNICA FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GARANTE	
G	CONTRIBUTO ALL'ANAC	SENZA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE	ALLEGARE
H	RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ	
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DEL CONSORZIO E DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE	
		R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: COPIA SCANSIONATA DEL RAPPORTO, CON ATTESTAZIONE DELLA SUA CONTESTUALE TRASMISSIONE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI E ALLA CONSIGLIERA E AL CONSIGLIERE REGIONALE DI PARITÀ, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ DEL MANDATARIO E DI CIASCUNA MANDANTE	
I	PROTOCOLLO DI LEGALITA'	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE
		R.T.I. E CONSORZI ORDINARI, COSTITUITI O COSTITUENDI: FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA O CONSORZIATA CAPOFILA E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA MANDANTE O CONSORZIATA	

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE INDICATA PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.2 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà presentare tutta la documentazione di seguito richiesta, firmata digitalmente, come di seguito indicato:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
- iii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;
- iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata.

In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

14.2.1 – Documentazione relativa all'offerta tecnica

A pena di esclusione, la Documentazione tecnica dovrà contenere la Relazione Unica, ossia il documento, indicato nella successiva Tabella n. 5, afferente alla capacità tecnica dell'Operatore Economico concorrente, dalla quale si possano evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i *sub* criteri di cui al successivo articolo 15.

La Relazione Unica dovrà essere suddivisa in capitoli e paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei criteri e *sub*

criteri di valutazione, come di seguito specificato.

La Relazione Unica dovrà essere, pertanto, costituita da un unico file con le seguenti caratteristiche:

Tabella 5

RIEPILOGO LIMITI EDITORIALI			
Capitolo	Paragrafo	Pagine (max) incluso eventuali tabelle, immagini, figure o disegni ed estratti curriculari.	Limiti editoriali
A - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ Il Capitolo A dovrà illustrare la proposta atta a dimostrare la propria capacità tecnica nella gestione del cantiere e delle attività. Il Capitolo dovrà essere suddiviso in paragrafi, che dovranno corrispondere a ciascuno dei sub criteri di valutazione del criterio A, ovvero i sub criteri A.1, A.2, A.3.	A.1 A.2 A.3	5 pagine	Formato A4 - font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,5.
		Elaborato descrittivo	
B – PROPOSTE RELATIVE AGLI INTERVENTI Il Capitolo B dovrà illustrare la proposta atta a garantire un miglioramento funzionale dell'opera in termini prestazionali, nel rispetto delle indicazioni progettuali poste a base di gara. Il Capitolo dovrà essere suddiviso in paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei sub criteri di valutazione del criterio B, ovvero i sub criteri B.1, B.2, B.3.	B.1 B.2 B.3	5 pagine	Formato A4 - font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,5.
		Elaborato descrittivo	
C – STRUTTURA ORGANIZZATIVA Il Capitolo C dovrà illustrare la proposta atta a dimostrare la propria capacità organizzativa e dettagliare la struttura organizzativa che si intende adottare in caso di aggiudicazione dell'appalto. Il Capitolo dovrà essere suddiviso in paragrafi, che dovrà corrispondere al sub criterio di valutazione C.1.	C.1	1 pagina	Formato A4 - font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,5.
		Elaborato descrittivo	
D – CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. 23 GIUGNO 2022 Il Capitolo D dovrà illustrare la proposta atta a illustrare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 e dettagliare l'organizzazione e le metodologie che si intende adottare in caso di aggiudicazione dell'appalto. Il Capitolo dovrà essere suddiviso in paragrafi, che dovranno corrispondere a ciascuno dei sub criteri di valutazione del criterio D, ovvero i sub criteri D.1, D.2.	D.1 D.2	4 pagine	Formato A4 - font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,5.
		Elaborato descrittivo	
E – CRITERI PREMIANTI Il concorrente dovrà inserire copia conforme della certificazione eventualmente posseduta o, in alternativa, fornire l'indicazione univoca del certificato e, se possibile, le modalità di visualizzazione di prelievo libero presso l'ente certificatore (sito internet, ecc.)	E.1 E.2 E.3	Copia della certificazione richiesta (non sarà considerata nel numero massimo di pagine)	
Totale pagine A4		15	
Numero massimo di pagine dell'intera relazione		15	

<i>(escluso copertina, nonché le copie delle certificazioni eventualmente possedute di cui al sub criterio E)</i>	
---	--

La relazione unica di cui alla precedente Tabella dovrà:

- essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero di pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 20);
- recare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il titolo dell'intervento, e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmata digitalmente come sopra indicato;

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per la Relazione Unica non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

L'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti della documentazione tecnica presentata che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti. In tale ultimo caso l'operatore economico, in sede di presentazione dell'offerta, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione tecnica che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, **"Richiesta di oscuramento"**), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, della medesima documentazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'ANAC, la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO QUINDI ESSERE INSERITI, DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO, NELLA RISPOSTA TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

La documentazione da produrre all'interno della Risposta Tecnica è quindi riepilogata come segue:

Tabella 6

DOCUMENTO		MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
RELAZIONE UNICA PARTI DESCRITTIVE E PARTI GRAFICHE (VEDI TABELLA 5)		FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
CERTIFICAZIONI		SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE SE DEL CASO
[EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO]	RICHIESTA DI OSCURAMENTO MOTIVATA E COMPROVATA AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 35, CO. 4, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO
	COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA OSCURATA	FIRMATA DIGITALMENTE	

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensione inferiore a 600 MB (Megabyte).

14.3 OFFERTA ECONOMICA

La Documentazione economica dovrà contenere quanto stabilito di seguito.

A. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà, accedendo alla sezione economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore dovrà:

- i. inserire, a pena di esclusione, nel relativo parametro il RIBASSO PERCENTUALE offerto; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando fino a un massimo di 5 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto. Su tale ribasso percentuale verrà assegnato il punteggio di cui al punto 2 della tabella n. 8 presente al successivo articolo 15; inoltre, il sistema restituirà il corrispondente PREZZO OFFERTO, arrotondato alla quinta cifra decimale; il prezzo che verrà preso in considerazione ai fini della contrattualizzazione sarà arrotondato alla seconda cifra decimale;
- ii. indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'importo degli "ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI", che non potrà essere pari a "0", ricompresi nel PREZZO OFFERTO; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due (2) decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto;

- iii. indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l'importo dei "*COSTI DELLA MANODOPERA*", che non potrà essere pari a "0" ricompresi nel PREZZO OFFERTO; il predetto importo dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto due (2) decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto.
Ai sensi dell'articolo 41, co. 14, del Codice dei Contratti i costi della manodopera indicati all'articolo 3.2 del presente Disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, su richiesta di Invitalia;
- iv. rendere le "*DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA*", ovvero dichiarare:
 - a. di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - b. di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dell'appalto secondo gli elaborati posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
 - c. di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - d. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
 - e. che la propria offerta non vincolerà in alcun modo Invitalia e l'Ente Aderente;
 - f. di obbligarsi, in particolare, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 57 e dell'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, ad assicurare una quota pari almeno al 30% e al 30% delle nuove assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
 - g. ai sensi degli articoli 11, commi 2 e 3, 57 e 102, co. 1, lett. b), del Codice dei Contratti di impegnarsi a:

- garantire l'applicazione del o dei CCNL di settore indicati negli atti di gara ovvero in alternativa indica il o i differenti contratti collettivi applicati;
- in caso di aggiudicazione, ad applicare il CCNL indicato per tutta la durata del contratto;
- a garantire ai dipendenti le stesse tutele previste dal CCNL indicato da Invitalia all'articolo 3.2 del presente Disciplinare;
- a garantire le medesime tutele per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Indicare nella relazione di cui al successivo punto B le modalità con le quali intende adempiere a tali impegni.

L'offerta economica generata dalla Piattaforma dovrà essere firmata digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
- iii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;
- iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione economica stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

B. RELAZIONE EX ARTICOLO 102 DEL CODICE DEI CONTRATTI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la relazione nella quale andranno descritte le modalità con le quali intende adempiere agli impegni di cui alla precedente lettera A, paragrafo g). La relazione dovrà essere composta da un unico file ed avere un numero totale di pagine (facciate) non superiore a 3. La Relazione può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

C. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina

sull'imposta di bollo", mediante il pagamento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

- il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento (punto 6 del modello F23); indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara, con l'indicazione del riferimento all'offerta economica).

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/modello-f23-imprese>;

- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto (CIG, CUP) a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, l'operatore economico può comprovare l'avvenuto pagamento mediante l'utilizzo di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia.pdf, ferma restando ogni responsabilità dell'operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

In caso di R.T., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I..

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

Si precisa che le modalità di presentazione e le conseguenti valutazioni descritte all'articolo 14.2.1 del presente Disciplinare con riferimento alle eventuali Richieste di oscuramento relative alla documentazione tecnica troveranno applicazione anche con riferimento alle eventuali Richieste di oscuramento relative alla documentazione economica.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'ANAC, la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

I documenti che compongono l'offerta economica sono, quindi, riepilogati come nella Tabella che segue:

Tabella 7

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
B	RELAZIONE EX ARTICOLO 102 DEL CODICE DEI CONTRATTI	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
C	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
[EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO]	RICHIESTA DI OSCURAMENTO MOTIVATA E COMPROVATA AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 35, CO. 4, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO
	COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA OSCURATA	FIRMATA DIGITALMENTE	

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.4 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'operatore economico dovrà seguire quanto riportato nel sub Allegato n. 6 "Guida alla presentazione dell'offerta".

ARTICOLO 15

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, co. 1, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

Tabella 8

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	90
2	Offerta economica	10

Ai sensi dell'articolo 108, co. 4, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri di

seguito indicati:

Tabella 9

PUNTEGGI OFFERTA TECNICA			
ID.	Criteri motivazionali per la valutazione delle offerte	Sub Punteggi (Max)	Punteggi (Max)
A	SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ		
A.1	Gestione delle fasi di cantiere e delle interferenze Il concorrente dovrà presentare una dettagliata illustrazione delle proposte organizzative del cantiere, con specifico riferimento alle lavorazioni previste dal progetto esecutivo, alla natura dei luoghi e alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Tali proposte dovranno evidenziare strategie concrete per elevare i livelli di mitigazione dell'impatto dei lavori nel contesto urbano, integrando le indicazioni contenute nell'elaborato "Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze". A tal fine, sarà necessario: 1. Minimizzare la superficie occupata da attrezzature e apprestamenti di cantiere, adottando modalità che consentano la riduzione dei tempi di stoccaggio sia dei materiali da impiegare sia di quelli da smaltire; 2. Pianificare e organizzare le attività di cantiere in relazione alla risoluzione delle interferenze con sottoservizi e reti tecnologiche, garantendo il rispetto del termine finale di esecuzione dei lavori; 3. Strutturare le squadre operative per ciascuna fase lavorativa, ponendo particolare attenzione alla specializzazione del personale impiegato e valutando la possibilità di istituire più squadre operanti in contemporanea, al fine di ottimizzare tempi e processi esecutivi; 4. messa in opera di ponteggi caratterizzati da ancoraggi attenti alle murature storiche, rispetto dei limiti di carico e distanze, garantiti attraverso l'aderenza alla normativa di settore in termini di corretta installazione, stabilità e integrità strutturale; 5. Implementare sistemi tecnologici avanzati per la gestione, il monitoraggio e il controllo del cantiere, preferibilmente con funzionalità "friendly" e da remoto. Sarà riconosciuto un punteggio maggiore alle offerte che propongano soluzioni tecniche e organizzative idonee a garantire rapidità negli interventi e il mantenimento dei più elevati standard di sicurezza.	15	35
A.2	Gestione del cantiere finalizzata alla minimizzazione dell'impatto ambientale Il concorrente dovrà illustrare in modo dettagliato, facendo esplicito riferimento alle lavorazioni previste dal progetto esecutivo, alla natura dei luoghi e alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza, l'organizzazione del cantiere. Dovrà descrivere processi e modalità operative volte a ridurre il disagio ambientale e a ottimizzare l'utilizzo e la gestione delle risorse durante l'intero ciclo delle opere, tenendo conto anche delle indicazioni presenti nella relazione sulla gestione delle materie. In particolare, sarà necessario evidenziare: 1. le misure adottate per la riduzione del rumore e delle vibrazioni; 2. le strategie implementate per l'abbattimento delle polveri; 3. la massimizzazione dell'impiego di beni (materiali, forniture, trasporti a rifiuto, ecc.) provenienti da filiera corta o a chilometro zero, intendendo con tale definizione la breve distanza che i beni e prodotti percorrono dal luogo di produzione fino a quello di utilizzo e successiva ricollocazione o smaltimento;	10	

	4. le misure di efficientamento energetico adottate in ambito di cantiere. Ai fini della valutazione ai punteggi, verrà attribuito maggior punteggio alle proposte che dimostrino chiaramente l'adeguatezza delle azioni suggerite rispetto alle specificità delle attività progettuali.		
A.3	Allestimento cantiere per mitigare impatto estetico e viabilità Il concorrente dovrà descrivere in modo dettagliato le modalità di allestimento del cantiere. Verrà assegnato un punteggio maggiore alle proposte che prevedono azioni e procedure finalizzate a ridurre l'impatto del cantiere nel rispetto delle seguenti esigenze: 1. riduzione dell'impatto visivo tramite opere di mimetizzazione e/o mascheratura innovative, esteticamente appropriate e conformi alle normative tecniche di settore, ad esempio per le recinzioni e gli altri elementi di cantiere; 2. ottimizzazione dell'accessibilità e della movimentazione dei mezzi, con particolare attenzione agli orari e alle modalità di carico e scarico. Inoltre, sono oggetto di valutazione la chiarezza espositiva, la facilità nella valutazione della fattibilità delle proposte e il riconoscimento dei vantaggi da esse derivanti.	10	
B	PROPOSTE RELATIVE AGLI INTERVENTI		
B.1	Procedure per il restauro e consolidamento architettonico Per gli interventi di restauro e consolidamento, saranno valutate migliori le proposte che rispettano la normativa e il progetto, e che soddisfano i seguenti criteri: 1. Presentano strategie operative innovative, in grado di rendere più efficienti le fasi esecutive e ridurre la necessità di interventi futuri, tutelando al contempo le strutture architettoniche; 2. Utilizzano strumenti predittivi, come simulazioni virtuali, per analizzare preventivamente gli effetti degli interventi; 3. Propongono misure specifiche per proteggere i paramenti murari coinvolti. Inoltre, si valuteranno migliori i progetti caratterizzati da chiarezza espositiva, immediata realizzabilità e capacità di evidenziare i vantaggi offerti.	15	
B.2	Ottimizzare consumi energetici, manutenzione e prestazioni degli impianti Per le opere impiantistiche, verranno considerate migliori le proposte che rispettano la normativa vigente e il progetto, privilegiando i seguenti criteri: 1. Riduzione dei costi e dei tempi di manutenzione, attraverso la prevenzione dei guasti e la semplificazione nell'individuazione dei danni; 2. Risparmio energetico nella gestione degli impianti elettrici e speciali, con particolare attenzione all'automazione e alla regolazione dell'illuminazione; 3. Implementazione di strategie per la gestione automatica e integrata degli impianti, al fine di migliorare l'efficienza energetica e promuovere l'innovazione tecnologica. Si richiede inoltre che le soluzioni presentate siano caratterizzate da chiarezza espositiva, facilità di valutazione della fattibilità e capacità di evidenziare concretamente i vantaggi offerti.	10	30
B.3	Strategie relative alla qualità e alle proprietà tecniche dei materiali Al concorrente è richiesto di illustrare, nel pieno rispetto delle prescrizioni progettuali e della normativa vigente, le strategie operative da adottare nelle diverse fasi dell'intervento finalizzate all'ottimizzazione della qualità e delle proprietà tecniche dei materiali impiegati. Un maggior punteggio sarà attribuito alle strategie mirate al miglioramento delle caratteristiche tecniche, qualitative e prestazionali individuate dal progetto, con specifica attenzione agli aspetti di resistenza, durabilità, sostenibilità e compatibilità dei materiali selezionati.	5	

C	STRUTTURA ORGANIZZATIVA		
C.1	Struttura organizzativa e modalità operative finalizzate all’ottimizzazione dell’uso delle risorse umane	10	10
	Il concorrente dovrà fornire una descrizione dettagliata dell’organigramma previsto per la commessa, ossia spiegare come sarà strutturato il team che lavorerà sull’appalto. In particolare, è necessario indicare quante persone saranno coinvolte, quali sono le loro qualifiche ed esperienze professionali, evidenziando i ruoli principali e specificando le responsabilità legate alla gestione ambientale e alla risoluzione di eventuali problemi di interferenze. Saranno valutate con migliori le relazioni che mostreranno una chiara organizzazione interna e dimostreranno che il personale possiede le competenze richieste dalle attività previste dall’appalto. Inoltre, viene richiesto di presentare una sintesi della struttura organizzativa dedicata, spiegando in che modo le figure tecniche e specialistiche siano adeguate e coerenti rispetto alle esigenze, con un focus particolare sulla conduzione delle operazioni, il controllo delle attività, la supervisione generale e gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro.		
D	CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL D.M. 23 GIUGNO 2022		
D.1	Ridurre l’impatto ambientale del cantiere	5	
	Il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali metodologie operative finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento al contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli di disturbo delle attività antropiche, in termini di: - impiego di mezzi stradali ad alta efficienza motoristica a basse emissioni acustiche e di almeno il 75% di automezzi ecologici, con standard di emissione non inferiori ad “EURO6” e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano); - impiego di mezzi non stradali ad alta efficienza motoristica con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery); - utilizzo di mezzi d’opera a basse emissioni acustiche. Si evidenzia che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, saranno considerate migliori le proposte che descrivano al meglio le azioni che saranno poste in essere per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dell’impatto ambientale del cantiere. Si specifica che dovrà essere precisato lo standard di emissione ed il tipo di alimentazione degli automezzi che si prevede di impiegare. Non saranno presi in considerazione ulteriori eventuali allegati non richiesti.		
D.2	Proposte migliorative relative ai C.A.M.	5	10
	Il concorrente dovrà illustrare l’organizzazione del cantiere, descrivendone i processi e metodi di esecuzione, al fine di contenere il disagio ambientale e ottimizzare l’utilizzo e la gestione delle risorse durante l’intero ciclo delle lavorazioni. Saranno valutate migliori le proposte che illustreranno le procedure operative adottate in relazione al: - contenimento dei consumi energetici; - miglioramento del rendimento energetico; - massimizzazione della manutenibilità; - durabilità e riciclabilità dei materiali utilizzati per le forniture; - minimizzazione dell’impiego di risorse non rinnovabili; - massimizzazione del riutilizzo delle risorse naturali; - massimizzazione dell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati e gestione dei rifiuti di cantiere; - controllabilità delle prestazioni nel tempo che assicurino economie gestionali lungo l’intera durata del servizio.		

	Saranno valutate migliori le proposte che prestino particolare attenzione alla manutenzione delle opere, al fine vita delle stesse, al miglioramento prestazionale, al monitoraggio dei consumi energetici ed ai costi di manutenzione.		
E	CRITERI PREMIANTI		
E.1	Possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 Il concorrente dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti. Il concorrente, pertanto, dovrà a tal fine dimostrare di essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o in alternativa dovrà dimostrare di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001 (nel settore IAF 28 - Costruzione), in corso di validità, idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente sub-criterio il concorrente dovrà fornire copia conforme della Certificazione in corso di validità allegandone nell'apposita sezione dedicata della Piattaforma Telematica ovvero, in alternativa, fornire l'indicazione univoca degli estremi del certificato e, se possibile, le modalità di visualizzazione di prelievo libero presso l'ente certificatore (sito internet, ecc.). In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il R.T.I. In caso di consorzio il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o dalla consorziata esecutrice indicata.	PRESENT 2/NON PRESENT 0	5
E.2	Possesso di una Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il concorrente dovrà essere in possesso di una Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Per comprovare l'attestazione il concorrente dovrà fornire copia conforme della certificazione posseduta allegandola nell'apposita sezione dedicata della Piattaforma Telematica o, in alternativa, fornire, all'interno della Relazione Unica, l'indicazione univoca del certificato con le modalità di visualizzazione/prelievo libero presso il sito internet dell'ente certificatore. In caso di concorrente plurisoggettivo, la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il R.T.I. In caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata. Si specifica che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il possesso di più Certificazioni in capo al medesimo concorrente avrà peso uguale ad una singola Certificazione.	PRESENT 2/NON PRESENT 0	
E.3	Possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente Il concorrente dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso della certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente. Per comprovare l'attestazione il concorrente dovrà fornire copia conforme della certificazione posseduta allegandola nell'apposita sezione dedicata della Piattaforma Telematica o, in alternativa, fornire, all'interno della Relazione Unica, l'indicazione univoca del certificato con le modalità di visualizzazione/prelievo libero presso il sito internet dell'ente certificatore. In caso di concorrente plurisoggettivo, la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il R.T.I.	PRESENT 1/NON PRESENT 0	

	In caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata. Si specifica che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il possesso di più Certificazioni in capo al medesimo concorrente avrà peso uguale ad una singola Certificazione.		
	OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B+C+D+E)	90	90
PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICA			
F	OFFERTA ECONOMICA		
F.1	RIBASSO PERCENTUALE UNICO	10	10
	OFFERTA TOTALE (A+B+C+D+E+F)	100	100

Nota Bene: Non saranno accolte offerte condizionate; le offerte migliorative saranno vincolanti per l'operatore economico e dovranno poter essere messe in opera senza onere alcuno per la Stazione Appaltante.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

C_a = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

$\sum_n$ = Sommatoria

n = Numero totale degli elementi di valutazione (i)

W_i = Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)

V_{ai} = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

Si precisa che per determinare i coefficienti V_{ai} occorre distinguere tra:

1. coefficienti V_{ai} di natura qualitativa (offerta tecnica: elementi di valutazione A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C.1, D.1, D.2);
2. coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta tecnica: elementi di valutazione E.1, E.2, E.3)
3. coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta economica: elementi di valutazione F.1).

A) Per quanto riguarda i coefficienti V_{ai} di natura qualitativa (offerte tecniche relative ai criteri A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C.1, D.1, D.2) tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. In particolare, con riferimento alla offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà apprezzato nell'ambito della commissione, come segue:

Tabella 10

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel disciplinare di gara; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare di gara anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare di gara grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

Quindi, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario a ogni concorrente per singolo sub criterio. Il calcolo di tale media sarà eseguito arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto ***V_{ai}*** sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai sub-criteri A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C.1, D.1, D.2.

2) Per quanto riguarda i coefficienti ***V_{ai}*** di **natura quantitativa** relativi ai sub-criteri E.1, E.2, E.3 (offerta tecnica) essi saranno attribuiti secondo le indicazioni riportate in precedenza nella descrizione dei “*Criteri motivazionali ed elementi di valutazione*” relativi a detti sub-criteri.

La somma dei punteggi dell’offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

3) Per i coefficienti ***V_{ai}*** di **natura quantitativa** relativo al criterio F.1 (offerta economica) sarà applicata la seguente formula:

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1;

R_a = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) offerto dal concorrente (a);

R_{max} = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) dell’offerta più conveniente;

Per quanto concerne l’offerta economica il coefficiente ***R_a*** indica il ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica presentato dal concorrente (a).

Il valore così ottenuto ***V_{ai}*** sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio F.1.

Il prodotto (*V_{ai}* * *W_i*) sarà arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.

ARTICOLO 16

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi degli articoli 22 e 29 del Codice dei Contratti, tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla procedura di gara in oggetto sono disponibili sulla Piattaforma Telematica di Invitalia.

Ai sensi dell’articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nel Bando e riportato nel successivo articolo 18, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “*MESSAGGI*”. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza

del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione "MESSAGGI".

Ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell'apposita area "MESSAGGI", posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l'indirizzo mail PEC indicato nel Bando. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

- i. contattando il *call center* di supporto, segnalando l'errore bloccante di sistema;
- ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un'apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno "screenshot" da cui risulti l'errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, come indicato nel sub Allegato n. 3 "Guida alla presentazione dell'offerta".

ARTICOLO 17

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ad eccezione dell'ipotesi in cui, al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, la documentazione sia già presente nel FVOE, l'operatore economico, ai sensi dell'articolo 101, co. 1, lettere a) e b), del Codice dei Contratti, potrà:

- a) integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa nel termine per la presentazione dell'offerta con il DGUE integrato con la domanda di partecipazione, con esclusione di quelle che compongono l'offerta tecnica e l'offerta economica;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità del DGUE integrato con la domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare, sono sanabili:

- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, nonché ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, a condizione che i citati documenti siano preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta.

Diversamente, non è sanabile la documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Inoltre:

- non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'operatore economico;
- non è sanabile – ed è causa di esclusione dalla procedura di gara – il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione relativa all'adempimento degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 3.5 del presente Disciplinare di gara.

Ai fini della sanatoria, e in conformità al citato articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti, all'operatore economico verrà assegnato un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che saranno tenuti a renderle, nonché la sezione della Piattaforma in cui dovrà essere inserita la documentazione richiesta.

Qualora l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, sarà possibile richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

È ammesso il soccorso procedimentale nei modi e nei termini di cui all'articolo 101, co. 3, del Codice dei Contratti. E, pertanto, sarà possibile richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In tal caso, l'operatore economico sarà tenuto a fornire risposta entro il termine fissato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non potranno modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

ARTICOLO 18

TERMINI DELLA PROCEDURA

I termini della procedura sono indicati nella seguente tabella:

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	<u>09/12/2025 - 12:00</u>
TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	<u>27/11/2025</u>
APERTURA DELLE OFFERTE	<u>09/12/2025 - 15:00</u>

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre la data e l'ora sopra indicate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://ingate.invitalia.it>

ARTICOLO 19**SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – STIPULA DEL CONTRATTO**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Stante l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica stessa senza la presenza degli operatori.

Nel corso della procedura, Invitalia potrà richiedere, con atto motivato, il differimento del termine di validità dell'offerta previsto dall'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dalla Piattaforma Telematica.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei Contratti, ai fini della selezione della migliore offerta.

Su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice potrà svolgere, altresì, attività di supporto per la verifica dell'anomalia. La Commissione sarà costituita da **n. 3 membri**, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, come sarà indicato nella determina di nomina. Potranno essere nominati membri supplenti.

La commissione giudicatrice sarà presieduta e composta da dipendenti di Invitalia o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 3, secondo periodo, del Codice dei Contratti, della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

Ai sensi del medesimo articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, in mancanza di adeguate professionalità in organico, Invitalia può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione giudicatrice anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

Invitalia pubblicherà, nella sezione pubblica dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'articolo 28, co. 2, del Codice dei Contratti.

La commissione giudicatrice, di regola, lavorerà a distanza ex articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta, nel giorno e nell'ora indicati nel Bando, da un seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale svolgerà le attività di competenza per il tramite della Piattaforma Telematica. In particolare, procederà all'apertura delle offerte e della Documentazione amministrativa.

Le successive sedute si svolgeranno sempre in modalità telematica e nei giorni indicati tramite Piattaforma Telematica.

Invitalia si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, ai sensi dell'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In ogni caso, Invitalia garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sarà effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Qualora Invitalia non si sia avvalsa della predetta facoltà di cui all'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti, il seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa.

Successivamente, all'esito della verifica della Documentazione amministrativa, effettuata dal seggio monocratico in maniera imparziale e trasparente, anche ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti, la commissione giudicatrice, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. all'apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- ii. alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;
- iii. all'apertura della Documentazione economica ed all'attribuzione dei relativi punteggi, nonché all'individuazione delle eventuali offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

La commissione giudicatrice, una volta concluse le operazioni di gara, trasmetterà al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

In caso di offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale (intendendosi come il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

In caso di offerte identiche, ovvero sia di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale punteggio economico, la Commissione comunicherà che sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48 ore successive alla medesima comunicazione.

L'offerta migliorativa dovrà essere presentata dal singolo operatore accedendo alla sezione economica dell'area che sarà appositamente configurata dal Gestore della Piattaforma Telematica di Invitalia per consentire la trasmissione dell'offerta migliorativa stessa. L'operatore dovrà quindi compilare direttamente a video la propria offerta migliorativa che dovrà altresì essere resa e sottoscritta digitalmente in conformità alle prescrizioni già individuate nel precedente paragrafo 14.3.a OFFERTA ECONOMICA e nel sub Allegato n. 6 "Guida alla presentazione dell'offerta".

Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al sorteggio tra le offerte identiche.

Qualora Invitalia si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti, l'esame della Documentazione amministrativa del concorrente collocatosi primo in graduatoria sarà eseguito dal RUP a seguito della formazione della graduatoria.

Si precisa che, a seguito dell'insediamento del seggio, il RUP potrà accedere alla Documentazione amministrativa al solo

scopo di:

- individuare i concorrenti, così da consentire di svolgere ogni opportuna valutazione anche ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Contratti;
- procedere alla verifica della regolarità pagamento del contributo ANAC di cui all'articolo 13 del presente disciplinare nei confronti di tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta.

Invitalia effettuerà nei confronti del solo soggetto collocatosi primo in graduatoria la verifica dei costi della manodopera qualora lo stesso abbia indicato un importo per i predetti costi inferiore a quello indicato nel presente Disciplinare di gara. Tale verifica sarà condotta mediante la richiesta di appositi giustificativi.

Subprocedimento di anomalia

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano il verificarsi di entrambe le condizioni di seguito descritte.

OFFERTA TECNICA

Per quanto concerne l'**offerta tecnica**, sarà considerata **potenzialmente anomala** l'offerta che ha ottenuto un punteggio pari o superiore al 90% dei punti massimi complessivamente acquisibili (arrotondati all'unità superiore).

OFFERTA ECONOMICA

Per quanto concerne l'**offerta economica** sarà considerata **potenzialmente anomala** l'offerta che presenti un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia così calcolata:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b).

I calcoli, sia con riferimento all'offerta tecnica che con riferimento all'offerta economica, sono effettuati ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Invitalia in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, Invitalia si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

La **verifica di congruità delle offerte** è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice e sarà effettuata esclusivamente sull'offerta economica se presente.

In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni (di seguito, "**Spiegazioni**"), se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non superiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Si precisa che l'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti delle Spiegazioni presentate che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti. In tale ultimo caso l'operatore economico, contestualmente alla presentazione delle Spiegazioni, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti delle Spiegazioni che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, "**Richieste di oscuramento delle Spiegazioni**"), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, delle medesime Spiegazioni adeguatamente oscurate nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'ANAC, la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina le Spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le Spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la **proposta di aggiudicazione** è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Si precisa, in ogni caso, che, ai sensi dell'articolo 11 del Codice dei Contratti, qualora il concorrente che ha presentato la migliore offerta abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato negli atti di gara, Invitalia verificherà la dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella sua offerta nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata e la dichiarazione di equivalenza delle tutele. La dichiarazione sarà anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti, in conformità all'Allegato I.01 del Codice medesimo.

Ai sensi dell'articolo 102, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia verificherà con qualsiasi mezzo l'attendibilità degli

impegni di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo 102 del Codice dei Contratti, anche con le modalità di cui al successivo articolo 110 del Codice dei Contratti.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predisporrà la proposta di aggiudicazione al concorrente che abbia presentato la migliore offerta non anomala, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, primo periodo, del Codice dei Contratti.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esaminerà la proposta per valutare, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, se la stessa è legittima e conforme all'interesse pubblico e per valutare, ai sensi dell'articolo 107, co. 1, del Codice dei Contratti, la conformità dell'offerta alla *lex specialis* di gara e il possesso dei requisiti da parte del concorrente.

A tal fine, avvierà le verifiche sul possesso dei requisiti in capo al concorrente medesimo. Si precisa che dette verifiche potranno essere avviate anche nelle fasi precedenti della procedura.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, Invitalia potrà esercitare la **facoltà di non procedere all'aggiudicazione** qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all'oggetto del contratto, come espressamente previsto dall'articolo 3 che precede, ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 70, co. 4, del Codice dei Contratti, sono **inammissibili** e, pertanto, saranno escluse le **offerte**:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel Bando;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

Una volta concluse le verifiche sul possesso dei requisiti con esito positivo, Invitalia adotterà il **provvedimento di aggiudicazione** ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, che sarà immediatamente efficace. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 99, co. 3-*bis*, del Codice dei Contratti.

Nella **comunicazione dell'aggiudicazione** predetta, Invitalia darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali Richieste di oscuramento menzionate, senza, tuttavia, procedere all'ostensione delle relative parti, ai sensi dell'articolo 36, co. 5, del Codice dei Contratti. L'ostensione delle suddette parti potrà essere disposta una volta decorso il termine per l'impugnazione della decisione sulla Richiesta di oscuramento, ai sensi dell'articolo 36, co. 4, del Codice dei Contratti.

Il **termine per impugnare** il provvedimento di aggiudicazione decorrerà, in ogni caso, dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Nella medesima comunicazione, Invitalia **svincolerà la garanzia** in favore dei non aggiudicatari, come previsto dall'articolo 106, co. 10, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 12, del Codice dei Contratti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara.

L'offerta dell'aggiudicatario sarà irrevocabile fino alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 17, co. 6, del Codice dei Contratti.

L'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula:

- qualora sussistano motivate ragioni, secondo quanto disposto dall'articolo 17, co. 8, del Codice dei Contratti;
- qualora sussistano le ragioni d'urgenza di cui all'articolo 17, co. 9, del Codice dei Contratti, secondo quanto disposto dal precedente comma 8 del medesimo articolo 17 del Codice dei Contratti.

La **pendenza di un contenzioso** non può mai giustificare la sospensione della procedura o del provvedimento di aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo o quelli di autotutela di Invitalia, ai sensi dell'articolo 17, co. 10, del Codice dei Contratti.

Come previsto dall'articolo 18, co. 2, del Codice dei Contratti e fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela nonché il caso di cui all'articolo 18, co. 4, del Codice dei Contratti, la **stipula del contratto**, anche in pendenza di contenzioso, ha luogo entro i successivi sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 18, co. 2, del Codice dei Contratti.

In ogni caso, potrà essere concordato con l'aggiudicatario un **diverso termine**, alle condizioni di cui all'articolo 18, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti.

Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di **trentadue giorni** dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'articolo 18, co. 3, ad eccezione dell'ipotesi in cui sia presentata una sola offerta e non siano state proposte impugnazioni del Bando o, se proposte, queste siano state respinte con decisione definitiva, come stabilito dalla lettera a) del citato articolo 18, co. 3, del Codice dei Contratti.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la **garanzia definitiva** di cui all'articolo 117 del Codice dei Contratti, con le modalità previste dal Capitolato cui si rinvia.

Salva la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare motivatamente la richiesta dell'aggiudicatario effettuata prima della stipulazione del contratto, la garanzia definitiva può essere sostituita con l'**applicazione della ritenuta** a valere sugli stati di avanzamento di cui all'articolo 117, co. 4, del Codice dei Contratti.

Altresì, per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante, con le modalità previste dal Capitolato, cui si rinvia, una **polizza di assicurazione** che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'**avvenuta sottoscrizione del contratto** sarà comunicata entro 5 giorni, ai sensi dell'articolo 90, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 20

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti di indizione della presente procedura è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Roma con sede in via Flaminia 189, 00196, Roma, indirizzo e-mail tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it, tel. +39 06 328721, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 213 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC.

Ai sensi degli articoli 215 e ss. del Codice dei Contratti, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre 10 (dieci) giorni da tale data, è nominato un collegio consultivo tecnico, composto da n. tre componenti, ivi incluso il componente con ruolo di presidente, per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni previsti delle citate norme.

ARTICOLO 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato dalla "Privacy Policy" e dall'articolo 8 del "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico" alla voce "Regolamento", disponibili, nella sezione "Documenti Utili" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, nonché in conformità a quanto indicato nell'INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR), resa disponibile al momento della registrazione, per il rilascio delle credenziali.

I dati saranno, inoltre, trattati in conformità all'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR resa disponibile nella pagina iniziale, alla sezione "Documenti Utili".

DOCUMENTAZIONE

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web <https://ingate.invitalia.it>:

- ALLEGATO 1.** Documentazione Progettuale;
- ALLEGATO 2.** Capitolato Speciale d'Appalto;
- ALLEGATO 3.** Guida alla presentazione dell'offerta;
- ALLEGATO 4.** Schema di contratto;
- ALLEGATO 5.** Protocollo di legalità.

Il Responsabile unico di Progetto
Geol. Giacinto Angelucci


